



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione sedicesima civile

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei sig.ri magistrati:

dott. Giuseppe Di Salvo Presidente,

dott. Maurizio Manzi Giudice,

dott. Stefano Iannaccone Giudice rel.;

letti gli atti del procedimento n. 4323/2025 v.g.;

osserva quanto segue

Il presente procedimento è stato introdotto da IA Media SA, quale socia al 30,66% della Sipario Movies s.p.a. in liquidazione, partecipata per la restante parte da:

- MB Media s.a. nella misura del 22,19%;
- Sport Finance s.a. nella misura del 24%;
- altri azionisti per il restante 23,16%.

A fondamento del ricorso la IA Media SA ha dedotto:

- che prima della quotazione sul mercato il capitale sociale della Sipario Movies s.p.a. (all'epoca ILBE s.p.a.) sarebbe stato detenuto da IA Media nella misura del 40% e da MB Media nella misura del restante 60%;
- che a seguito della quotazione IA Media e MB Media si sarebbero trovate a detenere rispettivamente il 33,17% ed il 49,75% del capitale sociale;
- che detto assetto proprietario sarebbe stato integrato dal riconoscimento ad IA Media di diritti di voto plurimo che le avrebbero consentito di incidere in sede assembleare nella misura del 59,72%, relegando MB Media al 29,98%;
- che, con la scadenza dell'accordo di riconoscimento del voto plurimo, MB Media avrebbe visto riespandersi il proprio diritto di voto, raggiungendo la percentuale del 46,19%, in tal modo superando la soglia critica del 30% prevista dall'art. 106 TUF, con conseguente obbligo di promozione di un'OPA, rimasto inadempito;
- che MB Media, proprio al fine di eludere detto obbligo, prima della scadenza dell'accordo sul voto plurimo, avrebbe artatamente frazionato il proprio pacchetto azionario trasferendone una parte (pari al 24% del capitale sociale) alla società

Sportfinance s.a.;

- che detta condotta, proprio in quanto evidentemente finalizzata ad eludere l'obbligo di promozione di un'OPA, sarebbe da ritenersi illegittima, così come illegittima sarebbe l'espressione del diritto di voto, da quel momento in avanti, da parte della MB Media e della Sportfinance in sede assembleare;
- che la natura elusiva di tale operazione (peraltro riconosciuta da questo Tribunale in sede cautelare, nelle more di questo procedimento, nell'ambito di un parallelo giudizio) sarebbe desumibile dal fatto che le due socie – aventi la stessa sede legale ed operativa ed amministrate da consiglieri di amministrazione in buona parte coincidenti – avrebbero, da quel momento, agito sempre di concerto tra loro, assumendo in assemblea posizioni quasi sempre coincidenti e, soprattutto, sempre antitetiche rispetto alla posizione della socia ricorrente;
- che tra le delibere illegittimamente assunte con la partecipazione al voto di MB Media e di Sportfinance ve ne sarebbero alcune che, per quanto interessa in questa sede, assumerebbero una particolare rilevanza;
- che, segnatamente, dette delibere sarebbero
 - quella adottata in data 21/10/2024, a mezzo della quale sarebbe stata approvata la proposizione di un'azione di responsabilità nei confronti dell'ex amministratore, Andrea Iervolino (alla cui persona sarebbe riconducibile la società ricorrente);
 - quella adottata in data 02/12/2024, a mezzo della quale sarebbe stato rinnovato il C.d.a di Sipario, nelle persone di amministratori riferibili, per 4/5 dell'intero Consiglio, alle socie di maggioranza;
 - quella adottata in data 18/02/2025, all'esito della quale sarebbe stata approvata la situazione contabile della società al 30/11/2024, dalla quale sarebbe emerso l'accertamento della riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo previsto dall'art. 2327 c.c.;
- che, all'esito di tali delibere assembleari (tutte assunte con il voto decisivo illegittimamente espresso dai soci MB Media e Sportfinance), il C.d.a. avrebbe adottato due ulteriori delibere:
 - la prima, risalente al 20/02/2025, con la quale – superato il voto contrario del consigliere che era espressione della socia ricorrente – avrebbe accertato la sussistenza di una causa di scioglimento;
 - la seconda, adottata a distanza di soli sette giorni dalla prima (27/02/2025),

con la quale, senza valutare la percorribilità di soluzioni alternative conservative, sarebbe stato deliberato di proporre istanza di liquidazione giudiziale;

- che dette iniziative, fortemente contrastate dalla socia di minoranza, odierna ricorrente, si porrebbero in contrasto con gli interessi della società, atteso che, specie l'ultima delibera consiliare del 27/02/2025, dando avvio all'iter teso ad ottenere la liquidazione giudiziale della società – peraltro sulla scorta di una situazione patrimoniale non aggiornata e non attendibile nonché in assenza di una preventiva valutazione delle soluzioni alternative maggiormente conservative – potrebbe condurre all'apertura di una procedura concorsuale liquidatoria, con conseguente dispersione di alcune voci dell'attivo, per loro natura inscindibilmente condizionate alla conservazione della continuità aziendale, prime su tutte quelle inerenti alle “attività immateriali” ed ai “*tax credit*”;
- che, anche al fine di scongiurare detto rischio, Iervolino Andrea (figura di riferimento della socia ricorrente) avrebbe inviato alla Sipario Movies s.p.a. una formale dichiarazione di disponibilità ad
 - *“acquisire tutti i beni, materiali e immateriali che compongono l'Azienda, nonché i rapporti contrattuali, attivi e passivi, rilevanti ed i rapporti con il personale dipendente o i consulenti necessari o utili alla gestione dell'Azienda, a fronte dell'accollo dell'integrale passivo della Società, nei termini che seguono”*
 - *“assicurare l'integrale soddisfazione dei creditori sociali, attraverso un'intesa con gli stessi (...) che produca la liberazione della Sipario da tali pregresse obbligazioni e la conseguente liquidazione in bonis della Società”;*
- che anche detta dichiarazione di disponibilità sarebbe stata immotivatamente rifiutata dal liquidatore, David Peretti, già presidente del C.d.a. della Sipario;
- che, da ultimo, proprio il Peretti, dando esecuzione alla delibera adottata dal C.d.a. da lui stesso presieduto, avrebbe depositato un ricorso finalizzato ad ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale della società, in tal modo avviando un iter che, ove si dovesse concludere con l'accoglimento del ricorso stesso, comporterebbe un'immediata ed irreparabile lesione del patrimonio della società.

Sulla scorta di tale ricostruzione dei fatti la ricorrente ha chiesto al Tribunale l'immediata nomina di un amministratore giudiziario al fine di porre tempestivamente rimedio alle gravi irregolarità gestorie ascrivibili all'attuale liquidatore, nella duplice veste di presidente del C.d.a e di liquidatore, di seguito sinteticamente descritte.

Per quanto attiene alle condotte tenute quale presidente del C.d.a. sono state mosse le seguenti censure all'operato del Peretti:

- aver orientato la propria attività prioritariamente a coltivare iniziative giudiziarie contro i precedenti amministratori;
- aver colpevolmente ritardato la ricerca di un adeguato management con competenze nel settore;
- aver velleitariamente richiesto ai tre soci principali della società un contributo in *equity* di 15 milioni di euro, senza proporre un piano e senza illustrare con adeguato dettaglio la situazione finanziaria della società e le sue prospettive;
- aver volontariamente ritardato la convocazione dell'assemblea per la revoca del C.d.a, in carica prima della messa in liquidazione della società;
- aver concorso, quale presidente del C.d.a., all'approvazione, in data 21/01/2025, di una situazione patrimoniale che, in forza di ingiustificati accantonamenti e svalutazioni, avrebbe fatto artatamente apparire come integrati i presupposti previsti dall'art. 2447 c.c.;
- essersi illegittimamente rifiutato di procedere alla verifica della composizione dell'azionariato;
- aver concorso, quale presidente del C.d.a., all'approvazione, in data 27/02/2025, della delibera consiliare con la quale era stata autorizzata la proposizione di un ricorso finalizzato all'apertura della liquidazione giudiziale della società.

In relazione alla posizione di liquidatore è stato invece imputato al Peretti:

- di essersi limitato a presentare istanza ex art. 37 co.2 C.C.I.I., peraltro in assenza dei relativi presupposti, senza aver verificato la reale sussistenza del paventato squilibrio patrimoniale e sulla scorta di una situazione contabile ormai non aggiornata e, in ogni caso, manifestamente errata;
- di aver omesso di considerare qualsivoglia soluzione alternativa alla liquidazione giudiziale, quali potrebbero essere nel caso di specie l'elaborazione di un nuovo piano industriale e finanziario;
- di aver immotivatamente e pretestuosamente rifiutato la manifestazione d'interesse presentata dallo Iervolino in data 12/03/2025.

Infine, per quanto attiene al profilo del danno potenziale che potrebbe derivare in mancanza di un intervento giudiziale, la ricorrente ha dedotto che, con l'eventuale apertura della procedura di liquidazione giudiziale, la società subirebbe un danno certo ed immediato,

approssimativamente quantificabile in misura compresa tra i 40 ed i 60 milioni di euro, atteso che l'avvio di detta procedura concorsuale determinerebbe:

- l'immediata dissoluzione delle attività immateriali e dei *tax credit*, ad oggi quantificabili rispettivamente in 14 e 25 milioni di euro;
- la significativa riduzione del valore di quelle voci dell'attivo dipendenti, in varia misura, dalla continuità aziendale, quali:
 - le "Produzioni e IP di distribuzioni", ossia diritti di proprietà intellettuale sui film prodotti, per Euro 14.835.063,00;
 - le "Attività materiali e diritti d'uso", per Euro 1.628.018,00;
 - i "Crediti commerciali", per Euro 31.458.035,00;
 - le "Attività derivanti da attività con clienti", per Euro 6.306.994,00.

Il resistente Peretti si costituiva eccependo:

- la carenza del requisito di residualità del rimedio azionato dal ricorrente, potendo quest'ultimo chiedere la sospensione di tutte le delibere asseritamente illegittime, adottate dall'assemblea dei soci o dal C.d.a. della società;
- l'assenza del requisito dell'attualità del pericolo di un pregiudizio in danno della società o del ricorrente;
- l'insussistenza di gravi irregolarità di gestione, attesa l'infondatezza delle censure mosse dal ricorrente in relazione al suo operato;
- l'insussistenza di profili di danno a carico della società in relazione alle condotte in contestazione, scaturendo al più il danno, non dalla proposizione dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, quanto piuttosto dall'eventuale accoglimento della stessa da parte del Tribunale adito, previa rigorosa valutazione dei presupposti previsti dall'ordinamento.

I sindaci Scrocca Claudio e Cardone Maria Cristina si sono costituiti rappresentando, in via preliminare, di aver rassegnato le proprie dimissioni antecedentemente all'introduzione del procedimento.

Inoltre, sempre in via preliminare, hanno chiesto al Tribunale di dichiarare la carenza di legittimazione attiva della parte ricorrente, avendo quest'ultima introdotto il presente procedimento contestando l'operato dell'attuale assetto gestorio espresso dalla maggioranza dei soci, circostanza che si porrebbe in insanabile contraddizione con l'asserita legittimazione

sostitutiva a far valere una situazione giuridica soggettiva della quale è titolare la società.

Nel merito, hanno chiesto disporsi il rigetto del ricorso in relazione alla loro posizione, in quanto la domanda di parte ricorrente ometterebbe di valorizzare i vizi procedurali già segnalati dall'organo di controllo nonché di specificare le condotte asseritamente illecite da questi tenute.

Inoltre, quanto alla delibera assembleare del 10/03/2025 di scioglimento della società e di nomina del Peretti quale liquidatore, detti sindaci hanno rappresentato che la relativa assemblea si sarebbe svolta:

- in assenza del parere del Collegio Sindacale, come richiesto dagli artt. 2403 e 2487-bis c.c.;
- senza previa trasmissione dei documenti contabili ex art. 2429 c.c., violando anche i termini minimi di conoscenza previsti per l'organo di controllo;
- senza bilancio di liquidazione, senza inventario, senza relazione motivata del liquidatore, in violazione delle norme del Codice della Crisi (artt. 37, 38, 39 e 121 CCII) come già rilevato nella relazione del 21/03/2025 a firma del sindaco Scrocca.

Con specifico riferimento all'operato del Peretti, quale liquidatore della Sipario Movies s.p.a. i sindaci Scrocca e Cardone hanno poi dedotto le seguenti criticità:

- non è stato redatto l'inventario di liquidazione, come previsto dall'art. 2217 c.c., impedendo una corretta valutazione dello stato patrimoniale della società;
- il liquidatore non ha predisposto il bilancio finale di liquidazione, in violazione dell'art. 2492 c.c., compromettendo la trasparenza e la regolarità della procedura liquidatoria;
- il liquidatore non ha fornito al Collegio Sindacale le informazioni necessarie per l'esercizio delle funzioni di controllo, in violazione dell'art. 2403 c.c..

Quanto poi all'attendibilità della situazione patrimoniale sulla base della quale sono state assunte le delibere di messa in liquidazione della società e di autorizzazione alla proposizione di un'istanza ex art. 37 co.2 C.C.I.I., hanno osservato che:

- il bilancio semestrale non è stato approvato e la relazione della società di revisione EY ha espresso una "*no opinion*", indicando l'impossibilità di esprimere un giudizio a causa di limitazioni significative nell'ambito della revisione.
- il Collegio Sindacale non è stato messo in condizione di esercitare le proprie funzioni di controllo a causa della mancata trasmissione tempestiva della documentazione contabile e dell'assenza di convocazioni formali.

Altrettanto censurabile, sempre ad opinione dei predetti sindaci, sarebbe la decisione di

respingere immotivatamente la manifestazione di interesse formulata da Iervolino Andrea, trattandosi di atto *“illegittimo e potenzialmente dannoso, in violazione dell’art. 2489 c.c., secondo cui il liquidatore deve agire nell’interesse dei creditori e della società, perseguendo il miglior realizzo dell’attivo. La proposta, formalmente articolata e accompagnata da garanzie sull’accollo integrale del passivo, non poteva essere respinta in assenza di istruttoria. Il liquidatore, infatti, non ha avviato alcuna procedura comparativa o di verifica, limitandosi a una generica (e giuridicamente irrilevante) affermazione di “illiceità” degli attivi, senza allegare prove, relazioni o delibere consiliari. Tale condotta contrasta apertamente con il principio di correttezza e buona fede di cui all’art. 1175 e 1375 c.c., oltre che con l’art. 2740 c.c. sulla responsabilità patrimoniale”* (cfr. memoria Scrocca e Cardone pag. 21).

In relazione alla proposizione dell’istanza ex art. 37 co.2 C.C.I.I., avanzata dal liquidatore Peretti, i sindaci Scrocca e Cardone hanno rilevato quanto segue: *“In primo luogo, l’art. 37 CCII richiede che lo stato di insolvenza sia attuale, manifesto e documentato; al contrario, l’istanza si fonda invece su accuse generiche e indimostrate (“meccanismi illeciti”, “dissipazione di attivi”) - allo stato - prive di supporto documentale oggettivo, non accompagnata da relazione motivata ai sensi dell’art. 39 CCII. Nessun passivo certo è quantificato, nessun inventario è allegato, nessun parere sindacale o di revisione è menzionato come base dell’istanza. Si tratta quindi di un uso strumentale e reattivo della procedura giudiziale, fatto emergere il giorno successivo alla manifestazione d’interesse del sig. Iervolino (12 marzo) e privo di qualsiasi dialettica societaria ex ante. Inoltre, il fatto che il liquidatore fosse fresco di nomina (10 marzo) rafforza l’ipotesi di una improcedibilità per carenza di accertamento tecnico minimo. [...] La relazione EY con “no opinion”, la mancanza di bilancio finale o situazione aggiornata al momento della domanda e l’assenza di un piano di liquidazione rendono la base contabile dell’istanza irrimediabilmente carente. Il deposito senza una posizione contabile chiara e senza analisi degli attivi comporta violazione dell’art. 2487-bis c.c., art. 14 D.Lgs. 39/2010 e OIC 11 (criterio di rappresentazione veritiera e corretta). Non vi è traccia di analisi sul valore residuo dei crediti fiscali o dei contratti attivi, né comparazione tra liquidazione volontaria e giudiziale.”*.

In definitiva, gli stessi sindaci hanno rilevato la presenza di indici dai quali desumere un *“potenziale uso abusivo dello strumento della liquidazione giudiziale quale reazione a dinamiche assembleari e tentativi di acquisizione”*.

Peraltro, i sindaci hanno censurato anche la decisione del liquidatore, ritenuta gravemente inopportuna, di diffondere a mezzo di un comunicato stampa *“affermazioni gravi e non documentate (“meccanismi illeciti adottati dai precedenti organi”, “dissipazione di risorse”) prima ancora di un accertamento giudiziale”*, il che configurerebbe *“una violazione dei principi*

di riservatezza e imparzialità cui deve attenersi il liquidatore (art. 2489 c.c.)” (cfr. memoria Scrocca e Cardone pag. 26).

Tuttavia, pur alla luce di tali nette censure all’operato del Peretti, nella duplice veste di presidente del C.d.a. e di liquidatore, i sindaci Scrocca e Cardone hanno concluso affermando che *“la proposta di revoca dell’attuale liquidatore e nomina di altro soggetto non è sorretta da nessuna stima patrimoniale o piano alternativo di gestione”* e che *“ogni modifica della governance in fase liquidatoria deve essere sostenuta da analisi comparativa, che dimostri come l’alternativa possa offrire maggiore soddisfacimento ai creditori. Nessun documento contabile o revisione terza è allegata [...] Conseguenzialmente [...] l’assenza di un piano alternativo verificabile da parte di IA Media, che pure denuncia irregolarità, dimostra che l’instabilità della governance è il risultato di conflitti azionari, non dell’operato del Collegio Sindacale”*.

Gli ulteriori sindaci Abate, Micarelli e Bianchi, oltre a dare atto della loro estraneità rispetto alle censure poste a sostegno del ricorso, hanno confermato la perdurante condotta ostruzionistica opposta dall’attuale liquidatore rispetto alle reiterate richieste di ostensione di documentazione necessaria ai fini dell’espletamento delle funzioni loro demandate.

Si è altresì costituita la Sipario Movies s.p.a., in persona del curatore speciale, chiedendo disporsi la nomina di un amministratore giudiziario.

A fondamento di tale richiesta la società ha dedotto che l’odierna controversia *“rappresenta il culmine di un evidente, risalente, dissidio tra i soci sviluppatosi attraverso numerosi giudizi [... e scambi epistolari”*.

Fatta questa premessa, il curatore speciale ha poi evidenziato che *“le scelte gestionali poste in essere dal liquidatore [...] non sono indirizzate verso la tutela del patrimonio sociale né trovano riparo e protezione nella cd. business judgement rule”*.

Segnatamente, ai fini che qui interessano, è stato evidenziato che la scelta dell’attuale liquidatore di proporre un’istanza ex art. 37 C.C.I.I., attualmente al vaglio di altra Sezione di questo Tribunale, appare *“affidata a criteri non proprio razionali ed è connotata da poca cautela e diligenza”*, in quanto adottata *“i) senza aver prima valutato ed intrapreso le diverse misure alternative previste dal codice della crisi e della insolvenza, ii) sulla base di documenti contabili quanto meno dubbi e contestati, iii) in difformità alle direttive sulla liquidazione indicate dalla assemblea dei soci ed iv) in violazione delle norme che disciplinano la liquidazione della società anche in termini di poteri ed obblighi del liquidatore”*.

L’irragionevolezza della scelta gestoria – o quantomeno la non rispondenza della stessa ai

canoni di prudenza e di cautela che avrebbero dovuto orientare l'attività del liquidatore – appare, ad opinione del curatore speciale, tanto più grave ove si consideri che la stessa è stata preceduta dall'omessa considerazione della manifestazione di interesse formulata dallo Iervolino e rigettata dal Peretti, il quale avrebbe *“addotto una serie di ostacoli per respingere la proposta con ciò perdendo la possibilità di accedere alle misure alternative alla liquidazione giudiziale”* (cfr. memoria Sipario Movies pag. 9).

Ha concluso il curatore speciale rilevando che allo stato attuale sarebbe quantomeno controversa la quantificazione della consistenza del patrimonio societario, atteso che la ricorrente ed il liquidatore resistente hanno prospettato due scenari diametralmente opposti. In particolare, mentre secondo la prima la società godrebbe di ottima salute e sarebbe perfettamente in grado di sostenere i costi legati all'operatività aziendale, stando alle relazioni di parte prodotte dal secondo, la Sipario Movies s.p.a. si troverebbe in uno stato di conclamata insolvenza, tale da rendere non soltanto opportuna, ma effettivamente dovuta, la proposizione di un'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale.

Alla luce dell'oggettiva inconciliabilità delle due ricostruzioni, il curatore speciale ha dedotto che *“la differenza di numeri che emerge dai documenti è [...] talmente rilevante che meriterebbe un approfondimento mediante una ispezione giudiziale”*, tuttavia nel caso di specie *“incompatibile con i tempi attuali vista la pendenza della istanza per la liquidazione giudiziale”*. Pertanto, ha concluso rilevando che *“appurata la sussistenza di gravi irregolarità derivanti dalla violazione dei minimi doveri che incombono sull'organo liquidatorio [...] appare evidente che il danno derivante dalla presentazione di una istanza di liquidazione in proprio della società sia in re ipsa: la liquidazione giudiziale “distrukge” il patrimonio di una società a prescindere dagli effetti sugli altri soggetti coinvolti”*.

A ridosso dell'udienza è intervenuta l'ulteriore socia di Sipario Movies s.p.a., MB Media S.A., associandosi alla richiesta di rigetto formulata dal resistente Peretti.

Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito esposte.

In termini generali, giova premettere che, ai sensi dell'art. 2409 c.c., se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale oppure il collegio sindacale (settimo comma) possono denunciare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società.

Alla stregua di tale disposizione, i presupposti per l'accoglimento della denuncia sono: a)

l'esistenza di fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione derivanti dalla violazione, da parte degli amministratori, dei doveri su di loro gravanti; b) il possibile danno alla società o ad una o più società controllate derivante dalle irregolarità nella gestione, con conseguente irrilevanza, pertanto, ai fini della denuncia in questione, dell'eventuale danno arrecato a soci o terzi.

La nuova formulazione della norma, che fa riferimento all'esistenza del fondato sospetto di "gravi irregolarità nella gestione" – a differenza della precedente formulazione dell'articolo 2409 cod. civ. che richiedeva il "fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci" – consente di affermare come non assuma rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull'organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell'attività di gestione dell'impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza, invece, dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei. Le gravi irregolarità, inoltre, come da giurisprudenza assolutamente prevalente devono - oltre che riguardare la sfera societaria e non quella personale degli amministratori - essere attuali, e pertanto nessun provvedimento potrà essere adottato qualora le stesse abbiano esaurito ogni effetto. Infine, esse devono assumere un carattere dannoso nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell'attività sociale (cfr. App. Salerno, 19 luglio 2005; App. Venezia, 23 luglio 2014; App. Milano, 29 giugno 2012).

Peraltro, per come evidenziato in noti precedenti giudiziari (Trib. Parma, 28 marzo 2013), alla luce dell'opzione legislativa per l'atipicità delle irregolarità, il requisito della gravità postula fatti e deficienze non altrimenti eliminabili, concretanti violazioni di legge e, segnatamente, delle norme civili, penali, amministrative e tributarie o dello statuto e - in virtù del richiamo di cui all'art. 2392 comma 1° c.c. - delle regole generali di gestione diligente nell'interesse sociale e in assenza di conflitti di interesse, che si sostanzino in fatti specificamente determinati e ascrivibili agli amministratori. Al riguardo, non rilevano né il tipo di norma violata né lo stato soggettivo (dolo o colpa) di amministratori e sindaci (come si evince pure dall'abbandono della nozione di "adempimento" di cui alla previgente formulazione), non essendo il procedimento instaurato in seguito a un ricorso presentato ai sensi dell'art. 2409 c.c. direttamente collegato all'esercizio dell'azione di responsabilità. Peraltro, pur non

potendosi il giudizio del tribunale basarsi su mere supposizioni e/o su indimostrati rilevi critici, appare sufficiente che sussistano elementi di sicuro affidamento che, pur non assurgendo al livello di prova piena, abbiano tuttavia riscontri obiettivi che vanno al di là del mero sospetto (Trib. Novara, 21 maggio 2012; Trib. Mantova, 9 dicembre 2008).

Quanto al requisito dell'attualità, non rilevano ai fini del procedimento *de quo* vicende societarie ormai esaurite e non ulteriormente produttive di possibili effetti nocivi, non potendosi dar luogo all'intervento dell'Autorità Giudiziaria quando sia già stato ripristinato l'ordine amministrativo e gli effetti della condotta siano ormai intangibili, come si evince anche dalla previsione di cui all'art. 2409 comma 3° c.c. Inoltre, le irregolarità devono essere idonee alla causazione di un danno alla società. Deve reputarsi sufficiente il mero pericolo di danno futuro, purché patrimonialmente rilevante, alla società; viceversa, eventuali profili di danno ai singoli soci, ai creditori sociali e ai terzi non rivestono alcuna rilevanza ai fini dell'art. 2409 c.c., al pari di denunce pretestuose o dettate da meri motivi di disturbo da parte della minoranza. Ne consegue che sono irrilevanti le censure attinenti al merito (inteso come opportunità o convenienza) delle scelte gestionali, con due eccezioni: in primo luogo, le scelte palesemente irragionevoli o negligenti, atteso che, come si è detto, il controllo dell'Autorità Giudiziaria è di legalità e di regolarità della gestione, intesa quale attività materiale e giuridica diretta alla realizzazione dell'oggetto sociale in modo conveniente, cioè tale che la quantità delle risorse complessivamente consumate nella produzione dei beni e dei servizi sia inferiore o corrispondente ai ricavi. In secondo luogo, il Tribunale può sindacare anche il merito delle scelte economiche compiute dagli amministratori in conflitto di interessi, e segnatamente quelle in pregiudizio della società da loro amministrata, ma conformi all'interesse del socio di maggioranza, a condizione che ricorra l'ulteriore presupposto della potenzialità del danno per la società stessa. In altre parole, il limite derivante dalla cd. *business judgement rule* non opera laddove si tratti di sindacare non tanto l'osservanza del dovere di diligenza (cd. *duty of care*) quanto dell'obbligo di fedeltà (cd. *duty of loyalty*), comunque compreso tra quelli richiamati dall'art. 2409 comma 1° c.c. e sotteso ai precetti normativi in tema di conflitto di interessi.

Tanto premesso in termini generali, ritiene il Collegio che nel caso di specie ricorrano i presupposti per la nomina diretta di un amministratore giudiziario.

1. Sulle eccezioni di carattere preliminare

In primo luogo, vanno rigettate le eccezioni di difetto di legittimazione attiva in capo alla ricorrente e di inammissibilità del ricorso per difetto di residualità.

La legittimazione attiva della ricorrente è univocamente desumibile dalla pacifica titolarità in capo alla Sipario Movies s.p.a. di azioni rappresentative del 30,66% del capitale sociale, dunque di una quota di capitale superiore ai limiti previsti dall'art. 2409 co.1 c.c.. L'eventuale non rispondenza agli interessi della società dell'iniziativa intrapresa dal socio può al più rilevare ai fini dell'apprezzamento della fondatezza del ricorso, ma non anche ai fini del riconoscimento della legittimazione attiva in capo alla ricorrente stessa.

Altrettanto infondata è l'eccezione di difetto di residualità, argomentato dal resistente valorizzando la possibilità per la socia ricorrente di neutralizzare gli effetti delle delibere che si assumono essere invalide mediante l'impugnazione delle stesse e la contestuale proposizione di un ricorso cautelare teso ad ottenere la sospensione della loro efficacia.

Al riguardo, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla possibilità di qualificare il ricorso ex art. 2409 c.c. come un rimedio cautelare in senso stretto, residuale rispetto ad altri rimedi tipici, osserva il Collegio che la richiesta di nomina di un amministratore giudiziario è stata motivata dalla necessità di porre immediato rimedio alle conseguenze pregiudizievoli conseguenti a molteplici atti di gestione, alcuni dei quali non estrinsecatesi in forma di delibera, primo fra tutti la proposizione del ricorso per l'avvio della liquidazione giudiziale.

2. Esame nel merito delle gravi irregolarità gestorie contestate

Segnatamente, assumono in questa sede rilevanza le gravi irregolarità gestorie commesse dal Peretti, dapprima nella veste di presidente del C.d.a. e successivamente in qualità di liquidatore della Sipario Movies s.p.a., in occasione della messa in liquidazione della società, dell'autorizzazione alla presentazione di un'istanza ex art. 37 C.C.I.I. nonché, da ultimo, dell'effettivo deposito di suddetta istanza, la discussione della quale è stata fissata nella seconda metà del mese di giugno 2025.

A tal riguardo vanno condivise le valutazioni operate dal curatore speciale, nella parte in cui è stato rilevato che l'istanza ex art. 37 CCII è stata proposta dal liquidatore: i) senza aver prima valutato ed intrapreso le diverse misure alternative previste dal codice della crisi e della insolvenza, ii) sulla base di documenti contabili quanto meno dubbi e contestati, iii) in difformità alle direttive sulla liquidazione indicate dalla assemblea dei soci ed iv) in violazione delle norme che disciplinano la liquidazione della società anche in termini di poteri ed obblighi del liquidatore.

Dette considerazioni sono in buona parte condivise dai sindaci Scrocca e Cordone, i quali, pur pervenendo a conclusioni diametralmente opposte in ordine all'esito del ricorso (del quale

hanno chiesto il rigetto), come detto, hanno rilevato quanto segue: *“In primo luogo, l’art. 37 CCII richiede che lo stato di insolvenza sia attuale, manifesto e documentato; al contrario, l’istanza si fonda invece su accuse generiche e indimostrate (“meccanismi illeciti”, “dissipazione di attivi”) - allo stato - prive di supporto documentale oggettivo, non accompagnata da relazione motivata ai sensi dell’art. 39 CCII. Nessun passivo certo è quantificato, nessun inventario è allegato, nessun parere sindacale o di revisione è menzionato come base dell’istanza. Si tratta quindi di un uso strumentale e reattivo della procedura giudiziale, fatto emergere il giorno successivo alla manifestazione d’interesse del sig. Iervolino (12 marzo) e privo di qualsiasi dialettica societaria ex ante. Inoltre, il fatto che il liquidatore fosse fresco di nomina (10 marzo) rafforza l’ipotesi di una improcedibilità per carenza di accertamento tecnico minimo. [...] La relazione EY con “no opinion”, la mancanza di bilancio finale o situazione aggiornata al momento della domanda e l’assenza di un piano di liquidazione rendono la base contabile dell’istanza irrimediabilmente carente. Il deposito senza una posizione contabile chiara e senza analisi degli attivi comporta violazione dell’art. 2487-bis c.c., art. 14 D.Lgs. 39/2010 e OIC 11 (criterio di rappresentazione veritiera e corretta). Non vi è traccia di analisi sul valore residuo dei crediti fiscali o dei contratti attivi, né comparazione tra liquidazione volontaria e giudiziale.”.*

Dette allegazioni non sono confutate dalle difese dal resistente Peretti, il quale, a tal riguardo, si è speso in un’articolata ed approfondita censura, sul piano tecnico contabile, delle argomentazioni poste a supporto della relazione di parte redatta dal prof. Incollingo, a suo dire ampiamente confutata dalle due relazioni rese dal prof. Spadavecchia, su richiesta dello stesso resistente. Tuttavia, nulla è stato allegato in relazione alle contestazioni mosse, tanto dal curatore speciale, quanto dai sindaci coinvolti, in ordine alla condotta generalmente ostruzionistica assunta dall’organo amministrativo nei confronti delle richieste inviate dall’organo di controllo. Né, a fronte delle censure mosse dai sindaci Scrocca e Cordone, il resistente ha dato prova di aver effettivamente coinvolto il Collegio sindacale nell’iter che ha condotto dapprima alla messa in liquidazione della società e in un secondo momento alla proposizione di un ricorso ex art. 37 CCII.

Orbene, ritiene il Tribunale che, a fronte di una tanto insanabile divergenza di vedute tra la ricorrente e l’attuale liquidatore circa l’effettiva consistenza del patrimonio della Sipraio Movies s.p.a., detta condotta ostruzionistica assuma rilevanza decisiva ai fini dell’accoglimento del ricorso, dovendosi ritenere accertato che il Peretti ha inteso dapprima bypassare il controllo del collegio sindacale impedendogli, di fatto, di esercitare le proprie funzioni di controllo, e successivamente ha proposto – sempre in assenza di qualsivoglia

coinvolgimento dell'organo di controllo stesso – un'istanza ex art. 37 CCII, peraltro sulla base di una situazione patrimoniale non più aggiornata e non verificata dal revisore legale.

Orbene, trattasi di scelte gestorie che allo stato attuale, sulla scorta della cognizione necessariamente sommaria rimessa al Tribunale in questa sede, integrano senz'altro altrettante ipotesi di gravi irregolarità gestorie, in quanto evidentemente finalizzate ad ostacolare la fisiologica attività di controllo rimessa al collegio sindacale, per lo più sfociate nella proposizione di un ricorso ex art. 37 CCII che, anche alla luce della manifesta conflittualità emersa in seno alla compagine societaria, appare con buona probabilità finalizzata ad avvalorare – proprio per il tramite dell'azzeramento della posta attiva legata ai *tax credit* – la tesi posta a fondamento dell'azione di responsabilità da poco deliberata nei confronti dell'ex amministratore, Iervolino Andrea, cui è pacificamente riferibile la socia di minoranza ricorrente.

Al contempo, dette irregolarità gestorie espongono attualmente la Sipario Movies s.p.a. al pericolo concreto ed attuale che il Tribunale di Roma, pronunciandosi sull'istanza ex art. 37 CCII sulla base della prospettazione resa della stessa società Sipario Movies s.p.a. (in quella sede rappresentata proprio dal Peretti), previo esame della documentazione contabile da questa unilateralmente predisposta in aderenza alla ricostruzione dei soci di maggioranza, possa dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale, in tal modo azzerando il valore di alcune voci dell'attivo, per loro natura presupponenti la conservazione della continuità aziendale, già contabilizzate per svariate decine di milioni di euro.

Pertanto, anche sulla scorta di un bilanciamento di interessi, va affermata l'opportunità di procedere alla nomina di un amministratore giudiziario che, ristabilendo in seno alla Sipario Movies s.p.a. una dialettica trasparente e rispettosa delle prerogative riconosciute all'organo di controllo, possa verificare l'effettiva consistenza del patrimonio della società e, di conseguenza, la sussistenza dei presupposti per la proficua coltivazione del ricorso ex art. 37 CCII.

3. Spese di lite

Facendo applicazione dell'art. 91 c.p.c., si impone la condanna di Peretti David e di MB Media SA, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente e della Sipario Movies s.p.a..

Al contempo, si ritiene rispondente a giustizia disporre la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra i sindaci e le ulteriori parti costituite.

P.Q.M.

- revoca il sig. Peretti David dalla carica di liquidatore della Sipario Movies s.p.a. in liquidazione;
- nomina amministratore giudiziario il prof. Paolo Bastia con studio in Roma, via Panama n. 52;
- fissa in mesi sei la durata dell'incarico;
- dispone l'efficacia immediata del presente decreto;
- condanna i Peretti David e di MB Media SA a rimborsare a parte ricorrente e alla Sipario Movies s.p.a. le spese sostenute per il presente procedimento, che liquida, sia per la prima che per la seconda, in €. 5.500,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra i sindaci e le ulteriori parti del procedimento.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti, all'amministratore giudiziario e all'ufficio del registro delle imprese per la relativa iscrizione (art. 103 disp. att. c.c.).

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 10/06/2025.

Il Giudice rel.

Dott. Stefano Iannaccone

Il Presidente

dott. Giuseppe Di Salvo